



CRON. 3842/2014
R3R 834/2014

TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE CIVILE - ESECUZIONI MOBILIARI

Il giudice onorario, in funzione di G.E.,

sciogliendo la riserva assunta nel procedimento n. [redacted] R. Esec. Civ. promosso da [redacted]
in danno di [redacted] in forza dei seguenti titoli esecutivi: sentenza n.906/2016 emessa dal
Tribunale di Siracusa in data 12.4.2016 e sentenza n. 1476/2014 emessa dalla Corte di Appello di Catania
in data 7.11.2014;

visto l'atto di pignoramento presso terzi per l'ulteriore quota del 20% dell'eccedenza della quota
pignorabile fino alla concorrenza dell'importo precettato aumentato della metà;

rilevato che il credito fatto valere ammonta ad euro 34.961,73, oltre interessi fino al soddisfo;

rilevato che il debitore esecutato ha proposto opposizione sostenendo l'illegittimità del pignoramento
avendo [redacted] promosso altre procedure esecutive in forza della sentenza n. 1476/2014 emessa
dalla Corte di Appello di Catania in data 7.11.2014 e chiedendo assegnarsi, all'esito del pagamento di cui
al precedente pignoramento presso terzi, le sole somme dovute in forza della sentenza n.906/2016 emessa
dal Tribunale di Siracusa in data 12.4.2016;

preso atto delle osservazioni e deduzioni delle parti;

ritenuto che il creditore ex art.483 c.p.c. può avvalersi di diversi mezzi di esecuzione al fine di soddisfare
il suo credito;

rilevato che non sono stati richiesti provvedimenti indilazionabili ed urgenti;

vista la dichiarazione resa dal procuratore speciale del terzo pignorato, INPS - sede di Siracusa, dalla
quale risulta che il debitore percepisce una pensione mensile di € 2.756,53, al netto delle ritenute di
legge, sulla quale grava un precedente pignoramento promosso da [redacted] con scadenza
presunta per l'1.7.2029 ed un altro pignoramento promosso dalla creditrice procedente da eseguirsi in
coda al precedente;

ritenuto che ai sensi dell'art 545, comma 1, c.p.c. come novellato dal decreto legge n.83/2015
convertito in L. 132/2015, le somme dovute a titolo di pensione non possono essere pignorate per un
ammontare corrispondente alla misura massima mensile all'assegno sociale aumentata della metà.

rilevato che nel caso di concorso di crediti per cause diverse, come nel caso in specie, credito
alimentare e crediti qualificati diversi da quelli alimentari può procedersi all'assegnazione della quota
ancora disponibile sino alla concorrenza dell'importo massimo pignorabile e cioè la metà di quanto
eccede il minimo garantito.

ritenuto che le spese di esecuzione, che devono gravare sulla procedura, possono liquidarsi in € 216,61 per spese vive, € 800,00 per compensi professionali, oltre il 15% per rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, ed eventuali spese di registrazione del presente provvedimento,

P.Q.M.

fissa termine fino al 16.2.2018 per l'introduzione del giudizio di merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione al ruolo a cura di parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'art. 163 bis c.p.c., o altri se previsti ridotti della metà;

condanna parte opponente a pagare all'opposta le spese della fase sommaria dell'opposizione che si liquidano in € 500,00, oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge,

visto l'art. 553 c.p.c.

ASSEGNA

in pagamento, salvo esazione, al creditore procedente la somma mensile pari ad un quinto da calcolarsi sull'eccedenza della pensione sociale aumentato della metà dovuta dal terzo pignorato al debitore esecutato, al netto delle ritenute di legge, fino alla concorrenza del superiore importo per capitale, interessi e spese del procedimento, come liquidate in parte narrativa, purché entro il limite massimo della somma pignorata e/o dichiarata dovuta dal terzo.

ORDINA

al terzo pignorato di corrispondere la somma indicata all'assegnataria, dichiarandolo nella stessa misura liberato nei confronti del debitore esecutato.

Manda la Cancelleria per le comunicazioni di rito.

Siracusa li,

Il giudice dell'esecuzione

Dr Carolina Burrascano

Siracusa li, 10.11.2017

